



Numero della proposta: 10034708

Proposta di Tutela Legale Enti Pubblici

Contraente

Ente idrico campano
VIA ALCIDE DE GASPERI 28
80133 NAPOLI (NA)
ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Persone assicurate

Assicurati sono il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario comunale, il Vice Segretario, il Direttore Generale qualora nominato in sostituzione del Segretario comunale, i Dirigenti, i Funzionari, i Capi Ufficio, il Difensore Civico e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il servizio civile nei casi di seguito indicati, ma esclusivamente nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente.

Tra i soggetti assicurati, in aggiunta a quanto sopra, viene incluso anche l'Ente Contraente.

Descrizione delle attività

Gestione ciclo integrato delle acque

Copertura automatica per nuove attività

- (1) Stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di adempimento dei compiti d'ufficio e dell'espletamento del servizio per conto dell'Ente contraente;
- (2) Non sussistenza di conflitto di interesse con l'Ente contraente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
- (3) Conclusione del giudizio con l'assoluzione con formula ampia; ovvero occorre che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati..

COPERTURA ASSICURATIVA

TUTELA LEGALE PENALE

Costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati nelle ipotesi di:

- Imputazioni per delitti colposi o per reati contravvenzioni;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Numero della proposta: 10034708

- Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione, con sentenza passata in giudicato, o con derubricazione del reato da doloso o colposo oppure con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia criminis.

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIA DI CONTO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

La Società garantisce all'Ente Contraente il rimborso delle spese legali dallo stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento.

Resta fermo l'obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l'obbligo di informare l'Ente Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre.

La Compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza sarà passata in giudicato.

DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI EXTRACONTRATTUALI (GIUDICE CIVILE O TAR)

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a norma di legge.

La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera, come precisato al precedente punto, a parziale deroga dell'art. 10 (1) (5).

La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento dell'atto/provedimento impugnato.

ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di danni a persone e/o cose subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento della loro attività lavorativa o del loro incarico istituzionale, o nell'utilizzazione di beni per fini legati all'attività dell'Ente. Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.

Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile.

Limitatamente al caso che l'Assicurato sia Ente Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.

NORME SPECIALI: DECRETI LEGISLATIVI

In deroga all'art. 10 (1) 5), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)
- 193/07 (sicurezza alimentare)

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano

Sinistro-Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 13 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Codice sicurezza: Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 13, il sinistro si intende insorto:
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Numero della proposta: 10034708

lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
 - nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

GIURISDIZIONI SPECIALI/ CASSAZIONE / CORTE COSTITUZIONALE

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista.

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

Estensione reati fiscali / tributari

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 10. (1) (5) l'assicurazione comprende anche la difesa contro l'accusa di violazione di norme del diritto fiscale e tributario.

Estensione speciale TAR

In parziale deroga all'art. 10 (1) (5) e a quanto indicato sopra, qualora la vertenza abbia per oggetto solo l'annullamento di atti/provvedimenti non accompagnato da richieste risarcitorie, la garanzia opererà a primo rischio con un esborso massimo di EUR 1.000,00 per sinistro e anno.

Massimale di copertura
 EUR 1.000,00 massimale di copertura

Controversie di lavoro

In deroga all'art. 10 (1) (1) e (10), la copertura assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola).

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.).

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di EUR 5.000,00 alle vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 13 (1) (b), il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.

In deroga all'art. 10 (2) punto (3), in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del Contraente. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.

Retroattività

1 anno antecedenti la decorrenza della polizza.

La copertura si estende anche a violazioni di legge commesse prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività, e che nel momento della stipulazione del contratto non sono note e non sono oggetto di indagini di polizia o di altra autorità pubblica.

Il contraente conferma che nel periodo di retroattività non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali e/o amministrativi contro il contraente stesso e/o contro persone assicurate.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Numero della proposta: 10034708

Il contraente conferma inoltre che non gli sono note circostanze che potrebbero far supporre l'apertura di un procedimento penale o amministrativo per violazioni commesse durante il periodo di retroattività

Scoperto

Lo scoperto ammonta a 5% ma non inferiore ad EUR 2.500,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 50% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

SEZIONE GENERALE DELL'OFFERTA

Ambito della validità territoriale

L'ambito di validità territoriale per la copertura è Italia, Repubblica di san Marino, Vaticano, che viene esteso a tutta Europa per la parte danni non contrattuali e penale.

Massimale di copertura

EUR 50.000,00 per sinistro

EUR 200.000,00 per anno

MASSIMALE UNICO

Qualora dal sinistro denunciato derivino/conseguano diversi procedimenti che colpiscono più garanzie della presente polizza, il massimale è da intendersi unico a tutti gli effetti e non uno per ciascuna sezione.

Il massimale è da intendersi sempre unico a tutti gli effetti qualora dal sinistro denunciato derivino/conseguano diversi procedimenti che colpiscono la stessa garanzia della presente polizza,

Il massimale è da intendersi unico anche quando nel medesimo sinistro siano coinvolte più persone assicurate.

Scoperto

Lo scoperto ammonta a 10,00% ma non inferiore ad 2.000,00 EUR per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Dati del contraente:

dell'anno: 2024

retribuzioni lorde dell'ultimo esercizio: 6.483.248,50 EUR

Numero delle persone assicurate: 68

Premio

Il premio annuale è di EUR 13.925,71 incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Il tasso di premio imponibile è 1,77150698 ‰ delle retribuzioni lorde.

Il premio minimo imponibile è di EUR 11.485,12.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano

Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Numero della proposta: 10034708

Conteggio del premio successivo

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza.

- * numero delle persone assicurate
- * retribuzioni lorde dell'ultimo esercizio
- * variazione dell'attività assicurata indicata in polizza

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.

CLAUSOLE CHE REGOLANO L'OFFERTA

COVID-19 - Retroattività

Ambito della copertura

La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto

Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.

Clausola di precisazione Intelligenza artificiale.

La copertura si estende anche a sinistri originati o connessi all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in relazione a tutte le garanzie presenti nel testo di polizza.

Persone Assicurate - Precisazione

In sostituzione a quanto indicato nel titolo Persone Assicurate assicurati sono n.48 dipendenti ed nr 20 membri del Comitato esecutivo) esclusivamente nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente.

Tra i soggetti assicurati, in aggiunta a quanto sopra, viene incluso anche l'Ente Contraente.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Numero della proposta: 10034708

RETROATTIVITÀ valida per tutte le garanzie presenti in polizza

Periodo di retroattività : 2 anno/i prima dalla decorrenza della polizza.

Ambito della Copertura: La copertura si estende anche a fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività, a condizione che il Contraente venga a conoscenza del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi esclusa relativamente ad atti, fatti o violazioni di legge che risultino già a conoscenza del contraente prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il contraente, consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che:

- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta, per quanto a sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali e/o amministrativi contro il contraente stesso o contro persone assicurate e

- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta non gli sono note circostanze che potrebbero far supporre l'apertura di un procedimento penale e/o amministrativo per violazioni commesse dal contraente e/o da parte degli assicurati durante il periodo di retroattività.

Massimale: Per sinistri insorti nel periodo di retroattività il massimale è di 50% del massimale indicato in polizza per sinistro e per il periodo di retroattività.

Franchigia: Ai sinistri insorti nel periodo di retroattività si applica una franchigia del 10%, ma non inferiore a EUR 1.900,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia già pattuito in polizza.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 4, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Nota Bene

La nostra offerta parte dal presupposto, che il contraente dichiari anche a nome degli assicurati che l'assicurato o gli assicurati non abbiano subito negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale, alcun sinistro inerente alla polizza o per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00) e che non sia in corso alcun procedimento del genere, salvo che queste circostanze siano state rese note per iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell'offerta.

Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Numero della proposta: 10034708

Sinistri Progressi: Nessuno

(Indicazione di sinistri progressi e/o riferimento agli allegati - NON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSONE)

In caso contrario Vi preghiamo di fornirci i dati corretti per aggiornare la nostra offerta.

Assicurazione precedente

Precisiamo che la copertura del rischio in oggetto viene concessa sul presupposto che non siamo in presenza di subentro per il medesimo rischio ad altro Assicuratore che abbia provveduto a recedere dal contratto per sinistrosità ovvero abbia comunicato al Contraente di voler rivedere le condizioni di polizza sempre per sinistrosità. Altrimenti Vi preghiamo di fornirci ulteriori dettagli.

Broker / Intermediario

Società
GB Intermediazioni assicurative Srl
Via Velia, 15
84122 Salerno (SA)
ITALIA

Clausola Broker

Tutta la gestione del presente contratto è affidata GB Intermediazioni assicurative Srl.
Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri

Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

La presente proposta rimane irrevocabile sino al 22.02.2025.

Milano, 10.12.2024

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
2. Norme applicabili
3. Spese assicurate
4. Durata del contratto
5. Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
6. Risoluzione anticipata o modificata del contratto – recesso
7. Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
8. Variabilità del premio di assicurazione
9. Posizione giuridica di persone coassicurate
10. Esclusioni
11. Costi non assicurati
12. Indennizzo

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

13. Sinistro – Insorgenza del sinistro
14. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro/ scelta/recoca avvocato – esistenza di altre assicurazioni
15. Gestione del sinistro
16. Riscossione di somme di denaro
17. Disdetta in caso di sinistro
18. Denunce e dichiarazioni
19. Oneri fiscali
20. Modifiche al contratto di assicurazione
21. Foro Competente
22. Rinvio alle norme di legge
23. Indicizzazione

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
LA COMPAGNIA ASSICURATIVA	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Via Francesco Guicciardini 6 I-20129 Milano (MI)
CONTRAENTE	La Persona fisica o giuridica intestataria della polizza
ASSICURATO	La Persona garantita dalla polizza
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla ROLAND a fronte delle garanzie da essa prestate
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

La compagnia assicurativa, alle condizioni indicate in polizza, deve garantire al contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa (Tutela Legale).

2. Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni qui di seguito formulate; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

3. Spese assicurate

La compagnia assume a proprio carico, sino al massimale previsto in polizza, i costi necessari per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'assicurato come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11 ;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla società;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere nella misura in cui l'assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato se l'assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.

4. Durata del contratto

Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata di 1 anno. È facoltà dell'ente contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere per iscritto alla società la proroga, per 90 giorni, dell'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali economiche in vigore nell'ultimo anno assicurativo, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto.

5. Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal contraente entro 60 giorni da tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 30 giorni dalle relative scadenze.

Se il contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine di pagamento all'unità operativa economico-finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15 giorni allegando copia del bonifico.

6. Risoluzione anticipata o modificata del contratto – recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del contraente, di una delle seguenti fattispecie:
 - per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) il contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente godute (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente verrà meno la relativa copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se la società viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione oltre due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

7. Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della compagnia o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della polizza.
- (2) Il contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto alla compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, la compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una modifica delle condizioni in corso.

8. Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e se questi effettivamente cambiano, il premio subirà un adeguamento, alla fine di ogni anno assicurativo. Il contraente dovrà fornire alla Società, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
- (2) Se il contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, la compagnia - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. La compagnia resta obbligata alla prestazione se il contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.
- (3) Alla cessazione della polizza, alla società spetta l'importo che, in caso di prosecuzione del contratto, sarebbe stato dovuto come differenza per l'adeguamento dell'ultimo premio.

9. Posizione giuridica di persone coassicurate

- (1) L'assicurazione vale per gli assicurati come previsto in art. 25 Persone assicurate. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione di una persona assicurata.

- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone assicurate valgono le disposizioni applicabili al contraente. Le persone assicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente.

10. Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (1) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il contraente;
 - (2) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (3) vertenze con Enti Pubblici di Previdenza ed assistenza obbligatoria;
 - (4) vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore, di esclusiva e la concorrenza sleale;
 - (5) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
 - (6) arbitrati;
 - (7) sinistri che l'assicurato ha causato con dolo;
 - (8) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - (9) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
 - (10) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - (11) vertenze e controversie con la compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;
 - (12) spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'assicurato;
 - (13) la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti;
 - (14) vertenze in materia di successione e donazione.
- (2) La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- (1) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (2) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - (3) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la compagnia abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali;
- (4) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri insorti nella durata contrattuale e denunciati alla Compagnia dodici mesi dal termine della polizza.

11. Costi non assicurati

La compagnia non si assume:

- (a) i costi assunti dal contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati, fatti valere dal contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;

12. Indennizzo

La compagnia paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando la società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

13. Sinistro – Insorgenza del sinistro

- (1) Si intende quale insorgenza del sinistro:
 - (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge obblighi contrattuali o violato.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento d'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
- (2) Il sinistro deve insorgere durante la durata della polizza. Si precisa che:
 - (a) per le vertenze di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza della polizza; in caso di pagamento tardivo, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dal pagamento;
 - (b) in tutti gli altri casi la garanzia sussiste sin dal giorno di decorrenza della polizza.
- (3) Si intende quale sinistro unico:
 - (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
 - (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio, o atti volti all'instaurazione di un procedimento contro una o più persone assicurate, per lo stesso evento o le stesse fattispecie.

14. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro/ scelta/recofa avvocato – esistenza di altre assicurazioni

- (1) In deroga all'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla compagnia entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
Il contraente è tenuto a fornire alla compagnia tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. L'assicurato deve informare la compagnia entro tre giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.
L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 C.C. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.
- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può comunicare alla compagnia il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il componimento bonario fallisca (art.15 par.1). L'avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale competente. Se l'assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, la Compagnia si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge, ad esclusione di:

- spese per i suoi viaggi;
 - spese per le sue presenze avanti Tribunale competente;
 - spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione;
 - spese dovute alla duplicazione delle attività.
- (3) Se il contraente non usufruisce del diritto di nomina sarà la compagnia - su richiesta del Contraente - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal contraente per la tutela dei suoi interessi. La compagnia non risponde per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato.
- (4) Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato;
- (5) Se l'assicurato stipula o stipulerà presso diversi assicuratori e per il medesimo rischio più contratti di assicurazione deve, in caso di sinistro, dare avviso degli stessi a tutti gli assicuratori, indicando ex art.1910 c.c. a ciascuna compagnia il nome delle altre;

15. Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la compagnia si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di comporre in modo bonario la controversia.
- (2) Qualora dalla denuncia del sinistro si individuasse la probabilità di successo ed il tentativo bonario intrapreso dalla compagnia dovesse avere esito negativo, la prosecuzione della fase straguidiziale potrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art. 14 e la Società si farà carico delle relative spese legali. La fase giudiziale potrà essere intrapresa previa valutazione delle probabilità di successo della vertenza e relativa autorizzazione da parte della Società. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.
- (3) In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e la compagnia circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra assicurato e la compagnia; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. I relativi costi sopportati dalla compagnia sono da rimborsare alla compagnia stessa, qualora l'assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale.
- (4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma (3), la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
- (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore, qualora dimostri possibilità di successo. Trovano applicazione i commi (3) e (4).
- (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene su autorizzazione/ratifica della compagnia. La compagnia non risponde per l'attività del consulente.
- (7) La compagnia conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte della compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, la compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il contraente deve:
- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - (b) fornire alla compagnia su richiesta informazioni sullo stato della pratica;
 - (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:

- (ca) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione della Compagnia;
 - (cb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - (cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
- (9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

Se l'assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, la compagnia non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave la compagnia resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dalla compagnia.

- (10) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto dalla compagnia.
- (11) La compagnia, ai sensi dell'art. 1916 C.C., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Il contraente è tenuto, su richiesta della compagnia, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'assicurato devono essere restituite alla compagnia.

16. Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'assicurato.
- (2) Alla compagnia vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa, sia giudiziale che stragiudiziale, liquidate a favore dell'assicurato che la compagnia abbia sopportato o anticipato.

17. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

18. Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni dell'assicurato nei confronti della compagnia devono essere fatte esclusivamente in forma scritta.

19. Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del contraente, anche se anticipati dalla compagnia.

20. Modifiche al contratto di assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto. Clausole e pattuizioni speciali sono valide solo previa approvazione scritta da parte della Società.

21. Foro Competente

Foro competente per controversie sull'assicurazione è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

22. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

23. Indicizzazione

Se non diversamente pattuito il massimale, i premi e i pagamenti dovuti ai sensi di polizza non sono sottoposti a indicizzazione.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS